

MARTIN GRICHTING
Chur (Svizzera)

**Le diffide profetiche di Eugenio Corecco
in riferimento ad evoluzioni odierne
del diritto ecclesiastico svizzero**

in

METODO, FONTI E SOGGETTI DEL DIRITTO CANONICO

a cura di J.I. Arrieta e G.P. Milano

*Atti del Convegno Internazionale di Studi
« La Scienza Canonistica nella seconda metà del '900.
Fondamenti, metodi e prospettive
in D'Avack, Lombardia, Gismondi e Corecco »*

Roma, 13-16 novembre 1996



LIBRERIA EDITRICE VATICANA
00120 CITTÀ DEL VATICANO

1999

Le diffide profetiche di Eugenio Corecco in riferimento ad evoluzioni odierne del diritto ecclesiastico svizzero

MARTIN GRICHTING

Chur (Svizzera)

Quale canonista di ampi orizzonti Eugenio Corecco si è occupato anche del diritto ecclesiastico della sua patria svizzera. Questo diritto si presenta, conformemente al numero dei cantoni e semicantoni, in 26 ordinamenti diversi, mentre la Costituzione federale — accanto ad alcune norme speciali risalenti all'epoca del *Kulturkampf* — contiene in sostanza soltanto la garanzia della libertà religiosa individuale e della libertà di culto. È quindi a livello cantonale che ha luogo l'incontro istituzionale fra Stato e Chiesa.

In alcuni cantoni svizzeri nel corso degli anni sessanta e settanta di questo secolo si è cominciato di rinnovare il diritto ecclesiastico, così nel 1963 a Zurigo,¹ nel 1965 nel Cantone di Lucerna. Eugenio Corecco ha collaborato inizialmente alla ristrutturazione del diritto ecclesiastico lucernese. Preoccupato per il fatto che il progetto di riforma potesse svilupparsi in modo sbagliato scrisse un articolo.² Dopo la pubblicazione dell'articolo venne subito escluso dai lavori.

Nel suo articolo Eugenio Corecco ha indicato con lungimiranza i pericoli cui è sottoposta la Chiesa cattolica dal diritto ecclesiastico di molti cantoni svizzeri. La caratteristica essenziale di questo diritto consiste nel fatto che la Chiesa cattolica come tale non viene riconosciuta dallo Stato

— né nel suo diritto, né nelle sue istituzioni. La relazione tra Stato e Chiesa non è perciò regolata su base bilaterale, ma unilateralmente: dalla sola legge dello Stato. Di conseguenza, i cattolici vengono organizzati in istituzioni statali e di stampo statale (= democratico) — accanto alla Chiesa vera e propria: nelle *Kirchengemeinden*³ a livello parrocchiale e nella *Landeskirche* (Chiesa cantonale o nazionale) o Corporazione⁴ a livello cantonale (non diocesano).

Eugenio Corecco osservava che l'effetto di questa organizzazione dei cattolici nelle *Kirchengemeinden* e nella *Landeskirche* o corporazione consiste in un raddoppiamento di istituzioni.⁵ Da una parte esiste la Chiesa cattolica romana, organizzata in diocesi e parrocchie, dall'altra parte le *Kirchengemeinden* e la *Landeskirche* costituite dallo Stato e organizzate secondo i dettami della democrazia i cui organi sono gli aventi diritto di voto, un parlamento (spesso chiamato "Sinodo") e un governo. Questo raddoppiamento è la conseguenza logica del fatto che lo Stato non è disposto a riconoscere la Chiesa cattolica come tale, ma vuole imporre alla Chiesa cattolica il sistema genuinamente protestante della *Landeskirche*. Eugenio Corecco segnalava pure che certi ambienti all'interno della Chiesa cattolica in Svizzera hanno favorito questo sistema perché pensavano di attuare così la dottrina sulla missione del laico nella Chiesa e nel mondo proposta dal Concilio Vaticano II.⁶

Il sistema protestante della *Landeskirche* distingue tra un ambito ecclesiale "esterno" e un altro "interno". Il primo è di competenza statale e contiene l'organizzazione della Chiesa, le finanze e l'appartenenza. Il secondo — lasciato dal legislatore alla Chiesa — contiene il culto, la dottrina ecc. Applicato alla Chiesa protestante e alla Chiesa cattolica, il sistema produce conseguenze assai diverse: per i protestanti l'organizzazione "esterna" della Chiesa — operata dallo Stato — è la Chiesa vera e propria. Secondo i modi di procedura prescritti dallo Stato (democrazia) la Chiesa ordina poi l'ambito interno: si dà uno statuto autonomo e decide sull'impiego del personale ecclesiastico e sulle finanze.

¹ Cfr. per il diritto ecclesiastico zurighese la mia monografia *Chiesa e Stato nel Cantone di Zurigo. Un caso unico nel diritto ecclesiastico dello Stato nei confronti della Chiesa cattolica*, Roma 1997 (Herder Editrice, Montecitorio 117-120, 00186 Roma), ISBN 88-85876-38-2; versione in lingua tedesca: *Kirche oder Kirchengemein? Zur Problematik des Verhältnisses von Kirche und Staat in der Schweiz, dargestellt am Beispiel des Kantons Zürich*, Fribourg Suisse 1997 (Éditions universitaires, ISBN 3-7178-1107-2).

² Cfr. *Katholische "Landeskirche" im Kanton Luzern. Das Problem der Autonomie und der synodalen Struktur der Kirche*, in «Archiv für katholisches Kirchenrecht» (ARKKR) 139 (1970), pp. 3-42.

³ Tradono letteralmente con "comune parrocchiale". La *Kirchengemeinde* in Svizzera è un tipo di comune (di diritto pubblico) come la *Gemeinde* = comune politico, la *Schulgemeinde* comune responsabile delle scuole o la *Arbeitsgemeinschaft* = comune responsabile dell'assistenza sociale. Tutti questi tipi di comune sono di solito regolati dalla legge organica comunale (*Gemeindegesetz*).

⁴ È l'equivalente "cattolico" della Chiesa cantonale riformata evangelica. Come tale è un ente di diritto (statale) pubblico, costituito dalla Costituzione cantonale, e in molti casi organizzata dalla legge statale.

⁵ Cfr. E. CORECCO, *Katholische "Landeskirche"* (nota 2), p. 19.

⁶ Cfr. *ibidem*, p. 23.

La costituzione della Chiesa cattolica non conosce la distinzione in un ambito "esterno" organizzato dallo Stato e in un ambito autonomo "interno" lasciato ad essa dal legislatore statale. Per essa, l'ambito "esterno" (l'organizzazione della Chiesa) è parte del patrimonio della fede come l'ambito "interno" (culturale). Nessuno dei due ambiti può essere ceduto allo Stato. Per mezzo del sistema della *Landeskirche* viene però di fatto trasferito l'ambito "esterno" alle istituzioni create dallo Stato. Parrocchie e diocesi — spesso nemmeno civilmente riconosciuti e senza mezzi economici ragguardevoli — vengono marginalizzati. L'ambito "interno" il quale viene amministrato dal vescovo diocesano e i suoi collaboratori è ridotto così ad un « accessorio »⁷ delle istituzioni create dallo Stato. La *Landeskirche* di Lucerna si esprime in proposito senza mezzi termini nel § 6 del suo Statuto autonomo, chiamato "Costituzione ecclesiastica": Si afferma che la Chiesa cantonale e le *Kirchengemeinden* devono provvedere all'« assistenza religiosa dei cattolici del Cantone di Lucerna tramite la Chiesa cattolica romana ». In altre parole: Alla Chiesa cattolica romana viene affidata dalla *Landeskirche* la cura delle anime dei cattolici.

Per poter incaricare la Chiesa, le istituzioni "ecclesiastiche" create dallo Stato dispongono dei mezzi finanziari necessari. Le *Kirchengemeinden* ottengono le imposte incassate dai cattolici e ne trasmettono una parte alla *Landeskirche*. Tutti questi mezzi sono amministrati democraticamente e quindi al di fuori del controllo del vescovo diocesano.

È merito di Eugenio Corecco aver segnalato di buon'ora i pericoli e i conflitti che possono nascere quando la Chiesa cattolica viene forzata in un sistema di diritto ecclesiastico che è estraneo alla sua natura. Così, già nel 1970, Corecco scrisse: « Non ci si può nascondere che la "Chiesa cantonale", in virtù della sua vasta e completa competenza finanziaria, enormemente ampliata a paragone di quella della precedente *Kirchengemeinde* tramite usurpazione materiale estenderà la sua tentacolare competenza più o meno a tutti gli affari ecclesiastici interni che non sono ancora contemplati esplicitamente. Una ridistribuzione del potere economico comporta una ridistribuzione delle competenze non solo nell'ambito politico, ma anche in quello ecclesiastico ».⁸ Corecco ha previsto che la restrizione della competenza delle istituzioni "ecclesiastiche" create dallo Stato all'am-

⁷ B. FEIGENWINTER, *Die römisch-katholischen Kirchengemeinden und Landeskirchen und ihr Verhältnis zur kirchlichen Ordnung unter besonderer Berücksichtigung des partikularkirchlichen und staatskirchlichen Rechts in der Diözese Basel*, Basel 1973, p. 392.

⁸ Cfr. E. CORECCO, *Katholische "Landeskirche"* (nota 2), p. 21.

bito "esterno", al mero finanziamento della vita ecclesiale, è puramente fittizia. La limitazione teorica alla competenza finanziaria viene ampiamente annullata dall'ingerenza di fatto praticata tramite tale competenza. Uno sguardo nel rapporto annuale del 1995 della Corporazione cattolica romana del Cantone di Zurigo, costruita in modo simile alla *Landeskirche* lucernaese, conferma le previsioni di Corecco. Secondo questo resoconto la Commissione centrale cattolica romana — il governo della Corporazione che è controllato dal Sinodo cattolico romano, il parlamento della Corporazione — ha la cura dei seguenti settori della vita ecclesiastica:⁹

Curato da

Materia

Laico (presidente)	Amministrazione, rapporto Chiesa/Stato, Sinodo, diocesi, Conferenza centrale, pubbliche relazioni, ecumenismo.
Sacerdote	Catechesi, insegnamento religioso cooperativo-confessionale (= ecumenico; anno scolastico 7 e 8), assistenza spirituale nella scuola media, assistenza spirituale dei giovani, progettazione della pastorale.
Laico	Assistenza spirituale dei fedeli di lingua straniera.
Laico	Assistenza spirituale negli ospedali, nelle carceri e degli invalidi.
Sacerdote	Caritas, problemi di droga, Aids, "Telefono amico", ecclesiastici frontalieri.
Laico	Costruzioni, sovvenzioni per le costruzioni, amministrazione di immobili, locazioni.
Laico	Finanze, perequazione finanziaria, contributi d'accordo con i capi-settore, corsi per gli amministratori delle <i>Kirchgemeinden</i> , consiglio pastorale cantonale.
Laico	Istruzione per adulti, « forum » (Bollettino parrocchiale per l'intero Cantone di Zurigo), NZN Buchverlag, <i>Paulus-Akademie</i> , cinema, assistenza spirituale degli studenti universitari, cultura, Chiesa e mondo del lavoro, scuole cattoliche.
Laico	Questioni giuridiche, personale, cassa pensioni, revisione della retribuzione, regolamento impiegati.

⁹ Cfr. *Die katholische Kirche im Kanton Zürich 1995*, Zürich 1996, p. 41 ss.

Esistono inoltre:

Comitati, gruppi di lavoro per singole questioni, commissioni (formati da membri della Commissione centrale e da esterni — sacerdoti e laici — da essa designati): comitato per la pastorale dei giovani, per la revisione della retribuzione, per i problemi dell'Aids, per le questioni edilizie, per l'amministrazione della *Kirchgemeinde*, per l'assistenza spirituale negli ospedali, commissione Chiesa-Stato.

Rappresentanze permanenti (una selezione): Caritas di Zurigo, associazione delle scuole cattoliche libere di Zurigo, associazione *Paulus-Akademie* (istituzione per l'istruzione degli adulti sostenuta con contributi annui di ca. 850'000 franchi svizzeri), « forum », casse pensioni (per sacerdoti e impiegati in genere), consiglio pastorale del Cantone di Zurigo, commissione interconfessionale per l'assistenza spirituale negli ospedali, commissione complementare per l'ufficio parrocchiale ecumenico per i malati di Aids, Ufficio ecumenico per l'assistenza spirituale nelle carceri, cooperativa radiotelevisiva, ufficio informazioni delle opere sociali zurighesi, Conferenza centrale cattolica romana.

Questo elenco dimostra che le istituzioni "ecclesiastiche" create dallo Stato — seguendo la logica di potere temporale — hanno raggiunto una competenza tentacolare su tutto lo spettro della vita ecclesiale. Va notato in questo contesto che i laici e i sacerdoti agenti in queste istituzioni non possiedono nessuna missione ecclesiastica per la loro attività. Agiscono indipendentemente dal vescovo diocesano e secondo preferenze ecclesiastico-politiche private. Sono legittimati unicamente per mezzo dell'elezione da parte dei cattolici membri rispettivamente delle *Kirchgemeinden* o della *Landeskirche*.

La collaborazione tra il vescovo diocesano e la Corporazione o *Landeskirche* non è fissata giuridicamente. A titolo di esempio lo Statuto autonomo della *Landeskirche* lucernese dichiara che riconosce la dottrina e l'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica. Nel suo statuto la Corporazione romana cattolica del Cantone di Zurigo promette: « [La Corporazione] riconosce e sostiene nell'adempimento dei doveri religiosi gli organi competenti delle parrocchie e della diocesi ». Come istituzioni create dallo Stato e sovrane di fronte alla Chiesa cattolica, la Corporazione cattolica romana e le *Kirchgemeinden* non sono in nessun modo sottomesse alla giurisdizione del vescovo diocesano. Così il segretario generale della Commissione centrale (esecutivo della Corporazione romana cattolica del Cantone di Zurigo) ha francamente dichiarato che la garanzia in favore della gerar-

chia ecclesiastica data dallo statuto della Corporazione « promette molto, ma in definitiva non obbliga a nulla ».¹⁰

Il vescovo diocesano è quindi obbligato a collaborare nel miglior modo possibile con i fedeli che lo Stato ha organizzato al di fuori della comunione ecclesiastica. Ciò significa però — come ha già notato Eugenio Corecco — uno « scambio di ruoli » tra il vescovo diocesano e i fedeli:¹¹ Il vescovo consiglia la Corporazione nel decidere sulle finanze e sull'impiego del personale ecclesiastico. Sono decisioni che hanno un carattere pastorale con influsso diretto sulla cura delle anime. In altre parole: Il vescovo diocesano consiglia i laici come potrebbero amministrare la sua potestà di governo. Eugenio Corecco l'ha chiamato « clericalismo laicale ».¹²

La situazione giuridica nebulosa permette alle istituzioni "ecclesiastiche" create dallo Stato di escludere il vescovo diocesano pure dalla sua funzione consultiva: Nel caso di conflitto il vescovo diocesano può essere reso del tutto impotente da parte della Corporazione.¹³ Gli eventi che si possono osservare negli ultimi anni nella diocesi di Coira lo dimostrano chiaramente. Contrariamente alla volontà della Corporazione, Wolfgang Haas, il coadiutore della diocesi di Coira nominato da papa Giovanni Paolo II il 25 marzo 1988, non rinunciò al diritto di successione conferitogli dal pontefice. Come vescovo diocesano nominò un vicario generale non grato alla Corporazione. Altro motivo di scandalo fu il fatto che il nuovo vescovo diocesano manifestò la sua intenzione di ritrasformare il seminario diocesano di St. Luzi a Coira in un vero e proprio seminario e perciò di non accettare più come pensionanti nel seminario studentesse che non potevano diventare sacerdoti o studenti che non ne avevano intenzione. La Corporazione romana cattolica rispondeva con l'esclusione del vicario generale dalla Commissione centrale (l'esecutivo della Corporazione) della quale faceva parte finora con voto consultivo.¹⁴ La Corpora-

¹⁰ M. AMHERD, *Kirchliche Räte und staatskirchenrechtliche Organe zwischen Konkurrenz und Kooperation*, in L. CARLEN (a cura di), *Räte in der Kirche zwischen Recht und Alltag*, Fribourg 1987, p. 47.

¹¹ E. CORECCO, *Katholische "Landeskirche"* (nota 2), p. 40.

¹² *Ibidem*, p. 23.

¹³ Cfr. *ibidem*, p. 39 seg.

¹⁴ Il Sinodo cambiava semplicemente lo Statuto autonomo della Corporazione, cfr. *Offizielle Sammlung der Zürcher Gesetze*, vol. 51, p. 221. Il vescovo ausiliare Peter Henrici, in carica come vicario generale dal 1° luglio 1993, poté già prender regolarmente parte alle sedute della Commissione centrale — anche se senza base legale fino al marzo 1995, cfr. « Informationsblatt », 2/1993, p. 9. Con una recente modifica dello Statuto autonomo della Corporazione del

ta è divenuto realtà già 25 anni dopo: « la costituzione di una doppia gerarchia nella Chiesa — laicale e clericale ».²⁰

Come spiegare la lungimiranza che portò Corecco a segnalare i pericoli del diritto ecclesiastico di molti cantoni svizzeri e a pronunciarsi con veemenza contro tale sistema? Vorrei ricordare soprattutto due fatti: Eugenio Corecco è stato allievo di Klaus Mörsdorf. È stato proprio Mörsdorf che si è occupato nei primi anni dopo il Vaticano II dei consigli di consultazione sorti in questo Concilio ad avvertire il pericolo di uno sdoppiamento della gerarchia.²¹ Va poi osservato che l'esperienza storica ha sensibilizzato Eugenio Corecco alla problematica del diritto ecclesiastico svizzero. Scrivendo la sua tesi dottorale²² Corecco ha scoperto una situazione simile a quella che si stava preparando nel Cantone di Lucerna. Negli Stati Uniti d'America lo Stato offriva alla Chiesa cattolica, all'inizio del secolo scorso, soltanto forme giuridiche estranee alla sua natura e quindi non idonee per l'amministrazione dei beni ecclesiastici. I vescovi si vedevano poi confrontati con problemi simili a quelli nati nel Cantone di Zurigo e in altre parti della Svizzera.

La Costituzione federale del 1787 introdusse la completa (ma pacifica) separazione tra Chiesa e Stato, il che comportò come conseguenza che la Chiesa cattolica come tale non era riconosciuta dallo Stato. Per l'organizzazione dei beni ecclesiastici ciò significava che si doveva far ricorso alle forme giuridiche offerte dal diritto civile dell'epoca: l'intestazione a nome di una persona fisica (p. es. il vescovo diocesano), che doveva poi a sua volta lasciare in eredità i beni della Chiesa per via testamentaria, o la corporazione (*trustees corporation*). Quest'ultima era tagliata a misura delle sette protestanti e prevedeva un'organizzazione interna su base democratica.

In mancanza di qualcosa di meglio, si adottò da parte cattolica la forma giuridica della corporazione. In tal modo i beni della Chiesa non erano più affidati ai Vescovi e ai parroci, bensì a un comitato di laici (*board*

zione negò poi al vicario generale la retribuzione e l'ufficio che finora aveva messo a sua disposizione. Il Sinodo — il parlamento della Corporazione — bloccò inoltre un contributo di circa 400'000 franchi svizzeri — equivalente a circa 1 franco per cattolico — versato fino ad allora alla cassa della diocesi. La somma viene depositata a partire dal 1990 in un fondo "diocesi di Zurigo".¹⁵ La Corporazione si trasformò così definitivamente in una « contro-chiesa ».¹⁶

Le esperienze che la Chiesa cattolica ha fatto nel Cantone di Zurigo hanno dato ragione a Eugenio Corecco. L'agire della Corporazione dimostra infatti che essa non si considera semplicemente una istituzione che ha come scopo il sostentamento economico della Chiesa cattolica. Al contrario, la Corporazione e le *Kirchengemeinden* si considerano come soggetti della politica ecclesiastica che vogliono decidere in che cosa consiste la missione della Chiesa cattolica. Seguendo questa logica il presidente della Commissione centrale della Corporazione zurighese, René Zihlmann, ha constatato che i laici attivi nelle istituzioni "ecclesiastiche" create dallo Stato non vogliono considerarsi come « coloro che rendono possibile il cristianesimo » con il borsellino.¹⁷ Secondo lo Zihlmann, si dovrebbe quindi considerare la definizione della sfera d'azione delle istituzioni create dallo Stato e la sfera degli organi ecclesiastici "interni" (vescovo diocesano, ecc.) come qualcosa di dinamico.¹⁸ Ciò significa esercitare un'influenza al di là del finanziamento puro e semplice in nome di un'interpretazione estensiva della "missione dei laici nella Chiesa".¹⁹ Riassumendo si può constatare che ciò che ha previsto Corecco all'inizio degli anni settan-

9 marzo 1995 (cfr. « Amtsblatt für den Kanton Zürich » 1995, p. 1225) le disposizioni di legge sono tornate a essere in conformità con i fatti.

¹⁵ Cfr. *Die katholische Kirche im Kanton Zürich* 1990, p. 7 seg.

¹⁶ (« *Gegenkirche* »). Così il conosciuto ecclesiasticista tedesco J. LISTL, già nel caso della *Landeskirche* di Lucerna, cfr. *Keine Gewährleistung der Kirchenfreiheit nach der Schweizerischen Bundesverfassung*, in « AfKR » 160 (1991), p. 96.

¹⁷ « *Christentumsmöglicher mit Portemonnaie* », in « forum » 1994, n. 40, p. 21.

¹⁸ Cfr. *ibidem*, p. 21.

¹⁹ Già nel 1970 E. CORECCO, in *Katholische "Landeskirche"* (nota 2), p. 23, ha notato in proposito: « Ovviamente sarebbe insoddisfacente ricorrere alla collaborazione dei laici soltanto nell'ambito finanziario, così come sarebbe insoddisfacente istituire una "Chiesa cantonale" solo a tal fine. Ma il corto circuito consiste nel fatto che vengono prese, da una parte, la collaborazione finanziaria dei laici come presupposto per la loro collaborazione alla missione della Chiesa, comunque inscindibile nei suoi due aspetti spirituale e secolare, e, dall'altra, la funzione finanziaria della struttura di stampo statale della "Chiesa cantonale" come fondamento per giustificare la loro ingerenza negli affari ecclesiastici interni. Non si potrebbe immaginare un pragmatismo teologico e un positivismo politico peggiore ».

²⁰ *Ibidem*, p. 29.

²¹ Cfr. K. MÖRSDORF, *Die andere Hierarchie. Eine kritische Untersuchung zur Einsetzung von Lateinern in den Diözesen der Bundesrepublik Deutschland*, in « AfKR » 138 (1969), pp. 461-509.

²² Cfr. E. CORECCO, *La formazione della Chiesa cattolica negli Stati Uniti d'America attraverso l'attività sinodale con particolare riguardo al problema dell'amministrazione dei beni ecclesiastici*, Brescia 1970; testo tedesco in versione abbreviata in « AfKR » 137 (1968), pp. 38-94.

of trustees), che potevano disporre a loro discrezione. Il parroco non faceva parte dell'organo direttivo.²³

Completamente immersi nella cultura democratico-protestante che li circondava, i cattolici americani, soprattutto nella prima metà del XIX secolo, non di rado mancavano di sensibilità per il diverso ordinamento della loro Chiesa. Così non dovette trascorrere molto tempo prima che i cattolici iniziassero a imitare i protestanti e parecchi trustees rivendicassero a sé il diritto di assumere o licenziare il parroco.²⁴ Si consideravano i possessori dei beni della Chiesa e facevano valere i corrispondenti diritti.²⁵ In tal modo non soltanto veniva ostacolata l'attività pastorale dei sacerdoti e dei vescovi, ma talvolta veniva addirittura scacciato un parroco di condotta santa e irreprensibile.²⁶

Capitava pure di continuo che sacerdoti con dubbi precedenti o costumi non al di sopra di ogni sospetto, quando venivano richiamati all'ordine dal vescovo, si atteggiassero a "vittime" perseguitate dal loro vescovo. Cercavano così di conquistarsi le simpatie dei trustees per potersi al-

leare con loro contro il vescovo. La legislazione civile non offriva al vescovo nessun rimedio contro tali abusi.²⁷

Il primo vescovo di Baltimora, il gesuita John Carroll (* 1735, † 1818),²⁸ aveva incoraggiato il sistema della trustees corporation con l'intenzione di indurre i laici a cooperare maggiormente con la Chiesa e di assicurare a quest'ultima una base economica, ma fu proprio lui la prima vittima della sua buona fede.²⁹

A causa di scissioni e dispute di ogni genere il sistema del cosiddetto trusteesism aveva provocato danni tali che i vescovi dovettero prendere le debite contromisure, procedendo decisi e solidali, tanto da non esitare nemmeno a scomunicare in massa i trustees recalcitranti.³⁰ Si poté risolvere la questione soltanto verso la fine del XIX secolo, allorché gli Stati americani vennero incontro alla Chiesa nel campo dell'organizzazione dell'amministrazione patrimoniale.³¹

L'esperienza storica fa capire che un'amministrazione dei beni ecclesiastici adeguata alla natura della Chiesa è di grande importanza per la pace e l'unità all'interno della Chiesa. La collaborazione dei laici alla missione della Chiesa non va sviluppata nell'amministrazione dei beni ecclesiastici.³² La missione principale dei laici non è di influire sulla società mediante istituzioni ecclesiastiche o paraecclesiastiche. La loro missione è

²³ Cfr. E. CORECCO, *La formazione* (nota 22), p. 163 ss.
²⁴ « Igitur notandum est quod populus Americanus civilem libertatem qua fruitur, amore ardentissimo prosequatur. Porro palmare est apud eos libertatis civilis principium, ut omnes omnino magistratus, sive supremi, sive inferiores, statutis anni temporibus, popularis votis eligantur. Similiter omnes protestantium sectae, quae majorem populi partem constituunt, isdem principiis reguntur ac proinde eligunt ac dimittunt pro nutu suo pastores. Porro catholici in eorum societate viventes, evidenter exponuntur periculo eadem regiminis ecclesiastici principia admitrendi, et artibus impiorum sacerdotum, quae eorum superbiae blandiuntur, facile adducuntur ut credant sibi quoque jus competere suos pastores eligendi et dimittendi prout ipsis placuerit. » Quella che potrebbe apparire una descrizione della situazione nel Cantone di Zurigo proviene da una *Relatio*, che il terzo vescovo di Baltimora, Ambrose Maréchal (* 1764 a Orléans/Francia, † 1828 a Baltimora), inviò a Roma il 16 ottobre 1818: *Ratio status religionis catholicae in dioecesi Baltimorensi reddita ab Ambrosio Archiepiscopo 1818. Illustrissimo ac Eminentissimo Cardinali Littae, Praefecto Sacrae Congregationis Propaganda Fidei*, pubblicata in « The Catholic Historical Review » 1 (1915-1916), pp. 439-453, qui p. 448. [Citata *Ratio status religionis*, indicazione delle pagine secondo « The Catholic Historical Review »]. È merito di Corecco aver "scoperto" la *Ratio status religionis*.

²⁵ *Ratio status religionis*, p. 448: « [...] isti viri non sunt tantum temporales administratores rerum temporalium ecclesiae (Marguilliers) prout sunt in Europa, sed habentur et sunt veri possessores omnium rerum temporalium ecclesiae coram tribunalibus civilibus, ac in eas eandem auctoritatem exercere possunt impune ac in proprias domus et campos ».

²⁶ *Ratio status religionis*, p. 449: « Si enim timorem Deo major pars eorum non habeat, et conceperit odium contra suum pastorem, illum continuo ab ecclesia expellunt, quantacumque sit ejus vitae e morum sanctitas; [...] ».

²⁷ *Ratio status religionis*, p. 449: « Similiter quando sacerdos scandalosam ducit vitam, potiusque pravis suis exemplis gregem Domini populatur quam nutrit, si episcopus in eum animadvertat, vel etiam animadvertere minetur, saepe evenit ut subdolosus et impiis artibus temporales administratores in sui defensionem adducat sive clamitando episcopum tyrannice in ipsum agere, sive declarando se appellasse Romam, sive illis suadendo ipsis solis, jure naturali competere electionem et depositionem suorum pastorum. [...] Neque ullum huic ingenti malo remedium praestant leges civiles Americae reipublicae ».

²⁸ Divenne nel 1789 il primo Vescovo diocesano degli Stati Uniti, cfr. *LT&K*, 3^a ed., vol. II, col. 961 seg.

²⁹ *Ratio status religionis*, p. 450: « Illustrissimus D.D. Carroll primus Baltimorensis episcopus, in origine rerum, existimans religionis catholicae propagationi profuturum fore, si temporales administratores, praeter meram bonarum [sic] ecclesiae administrationem (prout fit in Europa) haberent quoque titulum possessionis, huic systemati patrocinatus est per plures annos. Verum toto dissentiones et schismata ex eo nata sunt, ut paulo antequam moteretur, multum doluit quod aliquando illud admisit ».

³⁰ « In seguito probabilmente ci sono stati in America pochi vescovi che hanno inflitto con tale frequenza sospensioni e scomuniche come il primo vescovo di Baltimora, di per sé una persona di natura estremamente conciliante », L. HERTLING, *Geschichte der Katholischen Kirche in den Vereinigten Staaten*, Berlin 1954, p. 44, citato da E. CORECCO, *La formazione* (nota 22), p. 173, nota 63.

³¹ Cfr. E. CORECCO, *La formazione* (nota 22), pp. 187 ss. e 201 ss.

³² Cfr. E. CORECCO, *Katholische "Landeskirche"* (nota 2), p. 23.

piuttosto di permeare e santificare il mondo *ab intra* e di ordinare le cose di questo mondo secondo Dio (cfr. *LG* 31,b).

Nella prima fase della recezione del Concilio Vaticano II Corecco ha richiamato l'attenzione su alcune interpretazioni erranee di questo Concilio. Il fatto che la storia già in termini relativamente brevi gli abbia dato ragione dovrebbe essere uno stimolo per prendere sul serio i suoi avvertimenti e poter discernere ciò che vi è di giusto nell'intento di democratizzare la Chiesa e ciò che, invece, è incompatibile con la sua natura. Tra tutti i fedeli esiste una uguaglianza fondamentale (cfr. *CIC* can. 208). Questa uguaglianza però non consiste nella condezione sul credo e sulle strutture della Chiesa o sull'impiego dei beni ecclesiastici. Consiste nella chiamata alla santità (cfr. capitolo V della *LG*). Solo se questa vera uguaglianza viene (ri-)scoperta e vissuta nelle conseguenze pratiche la Chiesa si radicherà di nuovo nelle società secolarizzate e potranno venir superate le tensioni tra laici clericalizzati e pastori.

Potere e corresponsabilità negli studi di Eugenio Corecco

DONATA HORAK
Università di Pavia

Alla conclusione del Concilio Vaticano II, si sperimentano nelle chiese particolari i nuovi organismi di partecipazione previsti dai documenti conciliari,¹ e nel contempo riprende vigore la prassi della celebrazione dei sinodi diocesani rinnovati sotto i profili della composizione, del metodo di lavoro e della finalità. In assenza di una disciplina strettamente giuridica (che viene introdotta con la promulgazione del codice, nel 1983), non è sempre chiara la funzione di tali organismi di partecipazione, che diventano oggetto di aspettative contrastanti da parte dei fedeli.

Eugenio Corecco, già nel 1972, denuncia a questo proposito una vera e propria « crisi di potere: la crisi di chi ha paura di perdere il potere confondendo quest'ultimo con la cumulazione di tutte le competenze, o la crisi di chi ha creduto di poter accedere al potere e si accorge di non averlo o di non poterlo raggiungere ».² In altri termini, la crisi di identità degli organismi partecipativi deriva da una concezione mondana del potere, basata sulla constatazione dell'esistenza di un conflitto di interessi tra sudditi e governanti, conflitto che deve essere composto nel modo più efficace, ovvero — secondo l'esperienza statale che si è imposta nella nostra area culturale — democraticamente. La trasposizione a livello ecclesiale di tale concezione del potere conduce ad interpretare la differenza di « status » tra i membri del popolo di Dio come un'ingiustizia da eliminare o come un privilegio da difendere. La compromissoria soluzione del conflitto consiste nella ripartizione del potere (che nella chiesa particolare è concentrato in un unico soggetto: il vescovo) tra diversi organismi di parteci-

¹ Cfr. decr. conc. *Christus Dominus*, 28/10/1965, nn. 27-28; decr. conc. *Apostolicam actuositatem*, 18/11/1965, n. 26; decr. conc. *Presbyterorum ordinis*, 7/12/1965, n. 7; lett. ap. *Ecclesiae Sanctae*, 6/8/1966, I, nn. 15-16.

² E. CORECCO, *Parlamento ecclesiale o diaconia sinodale?*, in « *Communio* » 1 (1972) 33.